

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 205/2014

del 30 settembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1273]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 87/2012 della Commissione, del 1° febbraio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva cletodim <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 127/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'estensione dell'impiego della sostanza attiva metazaclor <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva triflissulfuron <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2012 della Commissione, del 27 aprile 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive farina di sangue, carburo di calcio, carbonato di calcio, calcare, pepe e sabbia di quarzo <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina) <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari <sup>(7)</sup>.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 30 del 2.2.2012, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GUL 41 del 15.2.2012, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GUL 95 del 31.3.2012, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GUL 114 del 26.4.2012, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GUL 116 del 28.4.2012, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GUL 169 del 29.6.2012, pag. 46.

<sup>(7)</sup> GUL 171 del 30.6.2012, pag. 2.

<sup>(8)</sup> GUL 173 del 3.7.2012, pag. 3.

